

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)882

Vol. 1969/0155

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69) 882 def.

Bruxelles, 25 settembre 1969

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante approvazione delle modifiche apportate allo
statuto dell'impresa comune "Société d'Energie Nucléaire
Franco-Belge des Ardennes (SENA)"

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(69) 882 def.

RELAZIONE

2a modifica dello statuto dell'impresa comune "Société d'Energie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes (SENA)", volta a conformarlo alle disposizioni della legge francese del 24 luglio 1966 e dei testi successivi

Il Consiglio, con decisione del 9 settembre 1961 (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 9 ottobre 1961), ha costituito in impresa comune la "Société d'Energie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes (SENA)". Conformemente all'articolo 50, secondo comma, del Trattato Euratom, le modifiche degli statuti delle imprese comuni entrano in vigore solo dopo essere state approvate dal Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 47, su proposta della Commissione.

Nella loro assemblea generale straordinaria del 12 novembre 1968, gli azionisti della SENA hanno deciso di apportare alcune modifiche all'atto costitutivo della Società, per conformarlo alle disposizioni della legge francese n. 66-537 del 24 luglio 1966 sulle società commerciali, quale è stata modificata e completata dai testi successivi. Tali modifiche sono state approvate dal Primo Ministro francese il 28 dicembre 1968.

La Commissione ritiene che le modifiche dello statuto non pregiudichino le disposizioni che disciplinano l'impresa comune SENA, e propone pertanto che il Consiglio le approvi.

Allegato: Progetto di decisione

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
recante approvazione delle modifiche apportate
allo statuto dell'impresa comune "Société d'Energie Nucléaire Franco-Belge
des Ardennes (SENA)"

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, e
in particolare gli articoli 50 e 47;

Vista la decisione del Consiglio del 9 settembre 1961, concernente l'istitu-
zione dell'impresa comune "Société d'Energie Nucléaire Franco-Belge des
Ardennes (SENA)" (1);

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che, con decisione del 28 luglio 1966, il Consiglio ha approva-
to un aumento del capitale sociale dell'impresa comune (2);

Considerando che l'assemblea generale dell'impresa comune, nella sua riunion
e del 17 novembre 1968, ha deciso di apportare alcune modifiche allo statu-
to per conformarlo alle disposizioni della legge francese n. 66-537 del
24 luglio 1966 sulle società commerciali, quale è stata modificata dai testi
successivi;

Considerando che tali modifiche non pregiudicano le disposizioni che disci-
plinano l'impresa comune,

DECIDE:

.../...

(1) G.U. n. 65 del 9.10.1961, pag. 1173/61.

(2) G.U. n. 147 del 9.8.1966, pag. 2686/66.

Articolo 1

Le modifiche apportate allo statuto dell'impresa comune "Société d'Energie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes (SENA)", ed allegate alla presente decisione, sono approvate.

Articolo 2

La presente decisione verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Essa entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente

SOCIETE D'ENERGIE NUCLEAIRE FRANCO-BELGE DES ARDENNES

(S E N A)

Armonizzazione dello statuto
con le disposizioni della legge 24 luglio 1966
e testi susseguenti

Assemblea generale straordinaria
del 12 novembre 1968

Articolo 1Testo attuale

Viene costituita tra i presenti una Società per azioni composta dei proprietari delle azioni emesse qui di seguito e di quelle che dovessero essere emesse in avvenire.

Tale Società, costituita in applicazione dell'ordinanza n° 58-1137 del 28 novembre 1958, sarà retta da detta ordinanza, dal presente statuto e dalla legislazione in vigore in materia di società per azioni nella misura in cui le disposizioni di detta legislazione non contrastino con le disposizioni dell'ordinanza del 28 novembre 1958 di cui sopra.

Testo completato

Viene costituita tra i presenti una Società per azioni composta dei proprietari delle azioni emesse qui di seguito e di quelle che dovessero essere emesse in avvenire.

Tale Società, costituita in applicazione dell'ordinanza n° 58-1137 del 28 novembre 1958, sarà retta da detta ordinanza, dal presente statuto e dalla legislazione in vigore in materia di società per azioni, in particolare dalla legge 24 luglio 1966, nella misura in cui le disposizioni di detta legislazione non contrastino con le disposizioni dell'ordinanza del 28 novembre 1958 di cui sopra.

Articolo 4

Denominazione

Testo attuale

La Società assume la denominazione di :

"Société d'Energie Nucléaire
Franco-Belge des Ardennes".

Testo completato

La Società assume la denominazione di :

"Société d'Energie Nucléaire
Franco-Belge des Ardennes".

Gli atti e i documenti elaborati
dalla Società e destinati a terzi
debbono indicare la denominazione
sociale, seguita immediatamente
dalle parole "Società per azioni"
o dall'abbreviazione "S.p.A." e
dall'ammontare del capitale sociale.

Articolo 5SedeTesto attuale

La sede sociale è stabilita a Parigi (8e) 68, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Essa potrà essere trasferita in ogni altra località della stessa città con semplice decisione del Consiglio d'amministrazione e ovunque in Francia con decisione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti.

Testo emendato

La sede sociale è stabilita a Parigi (8e) 68, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Essa può essere trasferita in ogni altra località di Parigi o di un dipartimento limitrofo con decisione del Consiglio d'amministrazione sottoposta alla ratifica della prossima assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Essa può essere trasferita ovunque in Francia fuori di Parigi o di un dipartimento limitrofo con decisione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti.

Articolo 6

Durata

Testo attuale

La durata della Società inizierà dal giorno della sua definitiva costituzione e avrà termine il 31 dicembre 2058, salvo i casi di scioglimento prematuro o di proroga contemplati nel presente statuto.

Testo emendato

La Società si estinguerà il 31 dicembre 2058, salvo scioglimento prematuro o proroga.

Articolo 8

Aumento e riduzione del capitale sociale

Testo attuale

I capoverso

Il capitale sociale puo' essere aumentato, in una o più volte, mediante l'emissione di nuove azioni, a copertura di conferimenti in natura o in denaro, o mediante l'incorporazione di utili, accantonamenti o riserve e l'attribuzione gratuita agli azionisti di dette nuove azioni o l'aumento del valore nominale delle azioni esistenti, il tutto in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria presa in conformità delle disposizioni dell'articolo 40. L'Assemblea stabilisce le condizioni relative all'emissione di nuove azioni o all'aumento del valore nominale delle azioni esistenti o delega al Consiglio d'amministrazione i propri poteri a tale scopo.

VI capoverso

Tale diritto sarà liberamente cedibile e negoziabile, alle condizioni fissate dall'articolo 2; quegli azionisti che, in considerazione del numero di titoli in loro possesso, non potessero ottenere una nuova azione o un numero intero di nuove azioni, avranno facoltà di riunirsi per esercitare i loro diritti, senza che tuttavia, per tale motivo, possa in alcun caso risultare una sottoscrizione indivisa.

Ultimo capoverso

Si precisa inoltre che le varie disposizioni comprese nel presente articolo non debbono pregiudicare il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti, quale è stabilito all'articolo 1° del Decreto Legge 8 agosto 1935.

Testo emendato

I capoverso

Il capitale sociale puo' essere aumentato, in una o più volte, mediante l'emissione di nuove azioni, a copertura di conferimenti in natura o in denaro, o mediante l'incorporazione di utili, accantonamenti o riserve e l'attribuzione gratuita agli azionisti di dette nuove azioni o l'aumento del valore nominale delle azioni esistenti, il tutto in virtù di una deliberazione dell'assemblea generale competente, presa in conformità delle disposizioni della legge e del presente statuto. L'assemblea stabilisce le condizioni relative all'emissione di nuove azioni o all'aumento del valore nominale delle azioni esistenti o delega al Consiglio d'amministrazione i propri poteri a tale scopo.

VI capoverso

Tale diritto sarà cedibile e negoziabile alle condizioni fissate dall'articolo 11; quegli azionisti che, in considerazione del numero di titoli in loro possesso, non potessero ottenere una nuova azione o un numero intero di nuove azioni, avranno facoltà di riunirsi per esercitare i loro diritti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alle azioni indivise.

Ultimo capoverso

Si precisa inoltre che le varie disposizioni comprese nel presente articolo non debbono pregiudicare il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti, quale è previsto dalla legislazione in vigore.

Articolo 9

Liberazione delle azioni

Testo attuale

IV capoverso

I richiami di fondi vengono comunicati agli azionisti un mese prima della data fissata per ciascun versamento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

IX e X capoverso

Qualora entro un termine fissato all'atto del richiamo di fondi, alcune azioni non siano state liberate dalle quote dovute sul loro importo, la Società, otto giorni dopo l'invio all'azionista moroso di una lettera raccomandata con la quale lo si diffida in merito al pagamento delle quote da lui dovute in capitale e in interesse, ha facoltà, per quanto riguarda le azioni B, di notificargli che essa farà vendere le azioni per le quali i versamenti richiamati non siano stati effettuati.

Qualora la Società abbia manifestato l'intenzione di procedere alla vendita delle azioni non liberate, i numeri di tali azioni vengono pubblicati almeno otto giorni dopo la notifica da essa effettuata nel modo sopra indicato e rimasta senza esito, in uno dei giornali di annunci legali della Sede sociale. Quindici giorni dopo detta pubblicazione che ne vieta il trasferimento, e senza alcun'altra diffida o formalità, il Consiglio di amministrazione, al quale sono conferiti tutti i poteri a tale scopo, ha il diritto di far vendere come liberate dalle quote dovute le azioni per le quali il proprietario non ha adempiuto ai suoi obblighi. Tale vendita ha luogo in blocco o singolarmente anche a più riprese per conto e a rischio e pericolo dei morosi, all'asta a mezzo di un notaio, sulla base di un prezzo fissato dalla Società e che può essere indefinitamente ribassato. Soltanto gli

Testo emendato

IV capoverso

I richiami di fondi vengono comunicati agli azionisti quindici giorni prima della data fissata per ciascun versamento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

IX capoverso

Inoltre, qualora i versamenti esigibili relativi alle azioni B non vengano effettuati entro la data prestabilita, il Consiglio d'amministrazione intima all'azionista moroso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al suo ultimo domicilio conosciuto, di versare le somme dovute.

Se la diffida resta senza effetto, la Società mette in vendita le azioni senza bisogno di autorizzazione giudiziaria.

A questo scopo essa pubblica in uno dei giornali di annunci legali del dipartimento della sede sociale, almeno trenta giorni interi dopo la diffida di cui al precedente capoverso, i numeri delle azioni messe in vendita, informandone il debitore ed eventualmente i condebitori con lettera raccomandata nella quale sono menzionati la data e il numero del giornale in cui è stata effettuata la pubblicazione.

La vendita, che non può intervenire prima della scadenza di quindici giorni interi dall'invio dell'ultima lettera raccomandata, ha luogo all'asta pubblica a mezzo di un agente di cambio o di un notaio, a rischio e pericolo dell'azionista moroso.

Qualora l'aggiudicazione possa effettuarsi ad un prezzo che assicuri alla Società la totalità delle somme dovute dall'azionista moroso, sono ammessi a concorrere all'asta soltanto gli azionisti detentori di azioni B. Se nessuna offerta raggiunge tale cifra, l'asta sarà aperta a persone non

Articolo 9 (seguito)Testo attuale

azionisti che detengono azioni B sono ammessi a concorrere all'asta, qualora l'aggiudicazione possa effettuarsi ad un prezzo che assicuri alla Società la totalità delle somme dovute dall'azionista moroso. Se nessuna offerta raggiunge tale cifra, le aste saranno aperte a persone non associate, purchè siano cittadini di paesi esteri firmatari del Trattato dell'Euratom. I titoli azionari B così venduti diventano nulli di pieno diritto e agli acquirenti vengono rilasciati nuovi titoli recanti gli stessi numeri di azioni. Il ricavato netto della vendita spetta alla Società sino a debita concorrenza e viene imputato ai sensi di legge su quanto le è dovuto in interesse e capitale dall'azionista moroso, che resta debitore della differenza in meno o profitta dell'eccedenza.

Testo emendato

associate, purchè siano cittadini di paesi esteri firmatari del Trattato dell'Euratom.

L'iscrizione dell'azionista moroso è cancellata di pieno diritto dai libri della Società. L'acquirente viene iscritto e vengono rilasciati nuovi certificati che indicano la liberazione dei versamenti richiamati e recano la menzione "duplicato".

Il ricavato netto della vendita spetta alla Società sino alla concorrenza dell'importo dovuto dall'azionista moroso in capitale e interessi e, in secondo luogo, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Società per effettuare la vendita. L'azionista moroso resta debitore o creditore della differenza, secondo i casi.

La Società può inoltre promuovere azione personale contro l'azionista moroso ed eventualmente i condebitori, sia prima che dopo la vendita o contemporaneamente alla stessa.

Le disposizioni dei primi otto capoversi del presente articolo sono applicabili in caso di non pagamento dei premi di emissione.

Articolo 11Alienazione delle azioniTesto attualeCapoverso IV e seguenti

Al contrario, qualora l'eventuale alienatario non sia ancora azionista della Società, l'alienante deve informare la Società dell'operazione progettata a mezzo lettera raccomandata, precisando cognome, nome, professione, nazionalità e domicilio dell'alimentario se si tratta di una persona fisica, oppure nazionalità, denominazione e sede sociale se si tratta di una persona giuridica, come pure quantità e numeri delle azioni da alienare.

Entro venti giorni dal ricevimento di tale lettera, il Consiglio di amministrazione delibera, a maggioranza, in merito all'accettazione o alla non accettazione dell'alienatario proposto; la sua decisione non è motivata e, in caso di non accettazione, non può dar luogo ad alcun reclamo. Ne viene data comunicazione all'alienante a mezzo lettera raccomandata, entro cinque giorni dalla decisione.

Nel caso di non accettazione dell'alienatario proposto, a meno che entro dieci giorni dalla notifica di tale rifiuto l'alienante non rinunci al suo progetto di alienazione, il Consiglio d'amministrazione deve informare tutti gli altri azionisti proprietari di azioni B, a mezzo lettera raccomandata, del loro diritto di portarsi acquirenti per le azioni in vendita entro venti giorni dall'invio di tali lettere, e cioè, salvo accordo tra di loro, in proporzione al numero di azioni appartenenti a ciascuno di essi e ad un prezzo che, salvo accordo tra gli interessati, verrà stabilito da due esperti nominati rispettivamente l'uno dall'alienante e l'altro dal Consiglio di amministrazione, restando inteso che tali esperti ne designeranno, se del caso, un terzo, il quale delibererà in ultima istanza, e che qualora una delle due parti non accetti la designazione di

Testo emendatoCapoverso IV e seguenti

Qualora invece l'eventuale alienatario non sia ancora azionista della Società si applicano le seguenti norme :

Salvo i casi di successione, di liquidazione di comunione di beni fra coniugi o di alienazione sia al coniuge, sia ad un ascendente o a un discendente, l'alienazione delle azioni a qualunque titolo è sottoposta al benessere della Società.

Per ottenere il benessere, l'alienante deve informare la Società dell'operazione progettata con atto estragiudiziale o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando cognome, nome e indirizzo dell'alienatario se si tratta di una persona fisica oppure denominazione e sede sociale se si tratta di una persona giuridica, il numero delle azioni che intende alienare e il prezzo offerto. Il benessere si desume sia da una notifica, sia dalla mancata risposta nel termine di tre mesi dalla richiesta.

Se la Società non approva l'alienatario proposto, il Consiglio d'amministrazione è tenuto, entro tre mesi dalla notifica del rifiuto, a far acquistare le azioni sia da un azionista detentore di azioni B, sia da un terzo, cittadino di un paese estero firmatario del Trattato dell'Euratom, sia, col consenso dell'alienante, dalla Società ai fini di una riduzione del capitale. In mancanza di accordo fra le parti il prezzo delle azioni è determinato alle condizioni previste dall'articolo 1868, quinto comma, del Codice civile.

Se allo scadere del termine sopra previsto l'acquisto non è stato compiuto, il benessere si considera accordato. Tuttavia questo termine può essere prolungato, a richiesta della Società, con ordinanza insindacabile del Presidente del Tribunale di Commercio del luogo in cui la Società ha la sua sede, che delibera in camera di consiglio dopo aver debitamente convocato l'azionista alienante e l'alienatario.

Articolo 11 (seguito)Testo attuale

un esperto o se gli esperti già designati non possano accordarsi circa la designazione del terzo esperto, il Presidente del Tribunale di Commercio della località ove la Società ha la sede sociale procederà, a richiesta della parte più diligente, a questa o a quelle designazioni.

Se nessun azionista si porta acquirente, il Consiglio di amministrazione potrà designare come acquirente una persona non associata, purchè sia cittadino di un paese estero firmatario del Trattato dell'Euratom, che dovrà acquistare in base ad un prezzo fissato come sopra indicato.

Se il Consiglio di amministrazione non ha designato alcun acquirente entro i venti giorni successivi alla scadenza del primo termine, l'alienazione o il trasferimento per i quali è stato richiesto il benestare dovranno essere operati sui registri della Società.

Nei vari casi sopra citati, il trasferimento a nome dello o degli alienatari potrà essere regolarizzato d'ufficio dal Consiglio di amministrazione senza che sia necessaria la firma dello o degli alienanti.

Testo emendato

Articolo 12

Indivisibilità delle azioni

Testo attuale

Le azioni sono indivisibili nei confronti della Società.

I comproprietari devono farsi rappresentare presso la Società da un rappresentante comune.

Il o i nudi proprietari sono validamente rappresentati nei confronti della Società dall'usufruttario.

Testo emendato

Le azioni sono indivisibili nei confronti della Società.

I comproprietari devono farsi rappresentare presso la Società da un rappresentante comune.

Il o i nudi proprietari sono validamente rappresentati nei confronti della Società dall'usufruttario, fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 per quanto riguarda il diritto di voto.

Articolo 15Composizione del Consiglio d'amministrazioneUltimo capoversoTesto attuale

Le Società che esercitano le funzioni di amministratori sono rappresentate dal loro dirigente o da una dei loro dirigenti, dal loro Presidente Direttore Generale o dal loro Direttore Generale Aggiunto o ancora da qualsiasi mandatario specificatamente abilitato a tale scopo.

Testo emendato

Una persona giuridica può essere nominata amministratore ma deve, al momento della nomina, designare una persona fisica che sarà il suo rappresentante permanente in seno al Consiglio d'amministrazione; il mandato del rappresentante permanente di una persona giuridica che esplica le funzioni di amministratore di una Società è conferito per la durata delle funzioni d'amministratore di detta persona giuridica.

Quando la persona giuridica revoca il mandato del suo rappresentante è tenuta a provvedere contemporaneamente alla sua sostituzione; lo stesso obbligo sussiste in caso di decesso o di dimissioni del rappresentante.

Ogni modifica relativa alla persona fisica che rappresenta una persona giuridica deve essere immediatamente notificata alla Società di cui la persona giuridica è amministratore. Il mandato di rappresentante permanente deve essere confermato ad ogni rinnovo del mandato di amministratore della Società mandante.

Articolo 17Durata della carica degli amministratoriRinnovo

(I e II capoverso)

Testo attuale

La durata della carica degli amministratori è di sei anni (ogni anno è rappresentato dall'intervallo tra due assemblee generali ordinarie annuali consecutive) fatte salve le seguenti disposizioni :

Il primo Consiglio resterà in carica sino all'assemblea generale ordinaria che deciderà in merito ai conti del quinto esercizio sociale e rinnoverà interamente il Consiglio.

Testo emendato

La durata della carica degli amministratori è di sei anni.

Le funzioni di un amministratore cessano al termine dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti che delibera sui conti dell'esercizio trascorso e che si svolge nell'anno in cui scade il mandato di detto amministratore.

Il primo Consiglio

Articolo 18Nomine provvisorieTesto attuale

Qualora il Consiglio sia composto di meno di dodici membri, esso ha facoltà di completarsi se lo ritiene opportuno nell'interesse della Società, ma in modo tale che venga sempre rispettata la condizione di cui all'articolo 15.

In questo caso, le nomine effettuate dal Consiglio a titolo provvisorio vengono sottoposte, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso, all'approvazione dell'Assemblea Generale, che fisserà la durata del mandato dei nuovi amministratori.

Analogamente, qualora nell'intervallo tra due assemblee generali resti vacante un posto di amministratore, il consiglio ha facoltà di provvedere provvisoriamente alla sostituzione, ma in modo tale che venga sempre rispettata la condizione di cui all'articolo 15.

L'Assemblea Generale, in occasione della sua prima riunione, procede all'elezione definitiva. L'amministratore nominato in sostituzione di un altro rimane in carica soltanto per la restante durata del mandato del suo predecessore.

Anche se tali nomine provvisorie non vengono ratificate dall'Assemblea Generale, le deliberazioni adottate e gli atti compiuti dal consiglio rimangono nondimeno validi.

Testo emendato

In caso di vacanza di uno o più seggi d'amministratore in seguito a decesso o dimissioni, il Consiglio può, nell'intervallo fra due assemblee, procedere a nomine a titolo provvisorio, ma in modo tale che venga sempre rispettata la condizione di cui all'articolo 15.

Quando il numero degli amministratori è sceso al di sotto del minimo legale di tre membri gli amministratori restanti debbono convocare immediatamente l'assemblea generale ordinaria per completare il Consiglio.

Quando il numero degli amministratori è sceso al di sotto del minimo previsto dallo statuto senza tuttavia essere inferiore al minimo legale il Consiglio d'amministrazione deve procedere entro tre mesi dal giorno della vacanza, a nomine a titolo provvisorio per completarsi.

Le nomine decise dal Consiglio in conformità a questi primi tre capoversi sono sottoposte alla ratifica della prossima assemblea generale ordinaria. In caso di mancata ratifica le deliberazioni prese e gli atti compiuti anteriormente dal Consiglio rimangono nondimeno validi.

L'amministratore nominato in sostituzione di un altro il cui mandato non sia scaduto rimane in carica soltanto per la restante durata del mandato del suo predecessore.

Quando il Consiglio omette di procedere alle nomine necessarie o di convocare l'assemblea, ogni interessato può chiedere per via giudiziaria la designazione di un mandatario incaricato di convocare l'assemblea generale per procedere alle nomine o per ratificare le nomine sopra contemplate. Il mandatario è designato dal presidente del Tribunale di Commercio del luogo in cui la Società ha la sua sede, il quale delibera su istanza.

Articolo 19

Ufficio di Presidenza

Testo attuale

II capoverso

Il Presidente deve essere di nazionalità francese ed essere scelto tra gli amministratori designati dalla "Electricité de France".

III capoverso

Il Vicepresidente deve essere scelto tra gli amministratori che rappresentano gli azionisti esteri.

Testo emendato

II capoverso

Il Presidente deve essere scelto tra gli amministratori designati dall'"Electricité de France".

III capoverso

Il Vicepresidente deve essere scelto tra gli amministratori che rappresentano gli azionisti titolari di azioni B.

Articolo 20Deliberazioni del ConsiglioTesto attualeII capoverso

Gli amministratori, in via eccezionale, hanno il diritto di votare per corrispondenza su questioni preventivamente stabilite. Essi possono inoltre farsi rappresentare ad ogni seduta da uno dei loro colleghi, mediante delega rilasciata anche per lettera o telegramma, ma un amministratore può rappresentare come mandatario soltanto uno dei suoi colleghi.

III capoverso

Per la validità delle deliberazioni, deve essere presente o rappresentata almeno la metà dei membri in carica; è inoltre precisato che almeno due amministratori dovranno comunque essere personalmente ed effettivamente presenti.

Ultimo capoverso

La giustificazione del numero degli amministratori in funzione e della loro nomina, come pure dei poteri degli amministratori investiti di mandato di loro colleghi assenti, risulta sufficientemente, nei confronti dei terzi, dall'indicazione, nel processo verbale di ogni deliberazione e negli estratti che ne sono rilasciati, sia dei nomi degli amministratori che erano presenti o rappresentati alla riunione, sia dei nomi degli amministratori assenti e non rappresentati.

Testo emendatoII capoverso

Un amministratore può conferire ad un altro amministratore, a mezzo lettera o telegramma, il mandato di rappresentarlo ad una seduta del Consiglio d'amministrazione. Un amministratore non può far valere, nel corso di una stessa seduta, più di una procura. Queste disposizioni sono applicabili al rappresentante permanente di una persona giuridica avente le funzioni di amministratore.

III capoverso

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio deve essere presente almeno la metà dei suoi membri.

Ultimo capoverso

- soppresso -

Articolo 21Processi verbali delle deliberazioniTesto attuale

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono constatate da processi verbali trascritti su un registro speciale e firmati dal Presidente della seduta e dal segretario o da due amministratori.

Le copie o gli estratti di tali processi verbali da produrre in giudizio o altrove sono validamente certificati da un amministratore che abbia o no assistito alla seduta.

Testo emendato

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono constatate da processi verbali trascritti su un registro speciale conservato presso la sede sociale.

I processi verbali indicano i nomi degli amministratori presenti, rappresentati, assenti giustificati o ingiustificati; essi debbono espressamente menzionare la presenza o l'assenza delle persone convocate alle riunioni in virtu' di disposizioni legislative e la presenza di qualunque altra persona che abbia assistito a tutta o a parte della riunione.

I processi verbali sono firmati dal presidente della seduta e da almeno un amministratore che ha assistito alla riunione; in caso di impedimento del presidente della seduta, sono firmati da due amministratori.

Gli estratti e le copie sono autenticati dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, dall'amministratore a cui sono state temporaneamente delegate le funzioni di presidente, o da un procuratore all'uopo abilitato, che puo' essere il segretario del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 22Poteri del Consiglio d'amministrazioneTesto attuale

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per agire a nome della Società e fare o autorizzare tutti gli atti e operazioni relativi all'oggetto della Società stessa che non siano di competenza dell'Assemblea generale ordinaria o straordinaria.

Esso ha in particolare i seguenti poteri, che sono esemplificativi e non tassativi, ma devono riunire, per poter essere validamente esercitati, le condizioni di maggioranza fissate all'articolo 20.

Stipula con l'"Electricité de France, Service National" qualsiasi contratto necessario ad assicurare l'esercizio degli impianti di produzione nucleare di elettricità.

Rappresenta la Società di fronte a terzi e a tutte le amministrazioni e servizi pubblici o privati, in particolare di fronte alle amministrazioni fiscali, alle dogane, alle poste e telegrafi, alle compagnie ferroviarie, di navigazione e di trasporto.

Nomina e revoca gli impiegati della Società, fissa i loro stipendi, salari e gratifiche, nonché le altre condizioni relative alla loro assunzione e alla loro revoca, conformemente alle disposizioni dello Statuto Nazionale del Personale delle Industrie elettriche e del gas.

Istituisce sedi amministrative o di esercizio, agenzie, depositi, uffici e succursali dovunque lo ritenga utile, in Francia e all'estero, li trasferisce e li sopprime.

Testo emendato

Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per agire a nome della Società e fare o autorizzare tutti gli atti e operazioni relativi all'oggetto della Società stessa che non siano di competenza dell'Assemblea generale ordinaria o straordinaria.

In particolare, stipula con l'"Electricité de France, Service National" qualsiasi contratto necessario ad assicurare l'esercizio degli impianti di produzione nucleare di elettricità, in applicazione dell'ordinanza n° 58/1137 del 28 novembre 1958; Nomina e revoca gli impiegati della Società, fissa i loro stipendi, salari e gratifiche, nonché le altre condizioni relative alla loro assunzione e alla loro revoca, conformemente alle disposizioni dello Statuto Nazionale del Personale delle Industrie Elettriche e del Gas.

Articolo 22 (seguito 1)Testo attuale

Puo', fatte salve le disposizioni di legge, conferire ad una o più persone i poteri che ritiene opportuni e che possono comportare la facoltà di sostituzione parziale nella direzione tecnica e commerciale della Società, come pure stipulare con dette persone trattati o convenzioni che fissino la durata delle loro funzioni e l'ampiezza delle loro attribuzioni. Puo' inoltre, fatta la medesima riserva, conferire poteri per uno o più oggetti speciali a chiunque esso ritenga opportuno e creare quei consigli e comitati tecnici o consultivi che esso reputi necessari.

Stabilisce i vantaggi di qualsiasi natura delle varie persone e dei comitati da esso incaricati di funzioni o di missioni, vantaggi che vengono imputati alle spese generali.

Fissa le spese generali di amministrazione; provvede agli approvvigionamenti di qualsiasi natura.

Riscuote le somme dovute alla Società, paga quelle da essa dovute e salda tutti i conti.

Stabilisce l'investimento delle somme disponibili e regola l'impiego dei fondi di riserva.

Stipula e risolve qualsiasi polizza o contratto di assicurazione concernente i rischi di qualsiasi natura.

Firma, gira, accetta, negozia e paga tutte le cambiali.

Stipula e autorizza qualsiasi contratto, fornitura e appalto a forfait o altrimenti, a pronta cassa o a termine, che rientri nell'oggetto della Società.

Effettua o autorizza qualsiasi acquisto, ricupero, trasferimento, alienazione e deposito di redditi, valori, crediti e diritti mobiliari di ogni genere.

Articolo 22 (seguito 2)Testo attuale

Autorizza o accetta, cede e risolve qualsiasi contratto di affitto e di locazione, con o senza promessa di vendita.

Decide ed effettua qualsiasi acquisto e qualsiasi permuta di beni e diritti immobiliari, come pure la vendita di quelli che ritiene inutili.

Provvede a qualsiasi costruzione, sistemazione e impianto come pure a qualsiasi lavoro.

Provvede ad aprire, presso qualsiasi banca e qualsiasi istituto di credito, in particolare presso la Banque de France, nonchè presso tutti gli uffici di conti correnti postali, qualsiasi conto corrente, di anticipazioni su titoli e di deposito, ed emette gli assegni e le cambiali necessari al funzionamento di detti conti.

Autorizza qualsiasi credito e anticipazione; dà cauzione e avalla.

Stipula qualsiasi prestito mediante apertura di un credito o altrimenti. Tuttavia i prestiti sotto forma di emissione di buoni o di obbligazioni debbono essere autorizzati dall'assemblea generale degli azionisti.

Conferisce qualsiasi garanzia mobiliare o immobiliare, in particolare qualsiasi ipoteca e qualsiasi pegno sui beni della Società.

Fonda qualsiasi società o concorre alla sua fondazione; apporta a qualsiasi società costituita o da costituire qualsiasi contributo che non comporti modificazione dell'oggetto sociale, sottoscrive, acquista e cede qualsiasi azione, obbligazione, beneficio di fondatore e diritto; interessa la società a qualsiasi partecipazione e gruppo.

Articolo 22 (seguito 3)Testo attuale

Esercita qualsiasi azione giudiziaria, sia come attore che come convenuto.

Rappresenta la Società in tutte le operazioni di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione.

Effettua o autorizza qualsiasi trattato, transazione, compromesso, acquiescenza e rinuncia, come pure qualsiasi delega, priorità e surrogazione, con o senza garanzia, e qualsiasi cancellazione di iscrizione, pignoramento, opposizione e ogni altro impedimento precedente o successivo ad un pagamento.

Stabilisce le situazioni contabili, gli inventari e i conti che debbono venir sottoposti all'assemblea generale degli azionisti; delibera in merito a qualsiasi proposta da presentare a quest'ultima e fissa l'ordine del giorno.

Articolo 23Direzione generaleTesto attualeI capoverso

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, che deve essere una persona fisica, assicura, sotto la propria responsabilità, la direzione generale della Società. Su proposta del Presidente, il consiglio puo' nominare, per coadiuvare il Presidente stesso, un assistente, con il titolo di Direttore Generale, che puo' essere uno dei suoi membri o un mandatario scelto al di fuori del suo ambito.

III capoverso

Qualora il Presidente sia impedito di esercitare le funzioni di direzione generale, egli puo' delegarle in tutto o in parte ad amministratori che rappresentano la "Electricité de France". Tale delega, rinnovabile, deve sempre essere concessa per un periodo limitato. Qualora il Presidente si trovi nell'incapacità temporanea di concedere tale delega, il consiglio puo' provvedervi d'ufficio, alle medesime condizioni.

Ultimo capoverso

Il Presidente del consiglio puo' istituire, alle condizioni fissate dalla legge, un comitato incaricato di studiare i problemi che egli rinvia al suo esame. I membri di detto comitato possono ricevere, a tale titolo, un compenso speciale.

Testo emendatoI capoverso

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione, che deve essere una persona fisica, assicura sotto la propria responsabilità la direzione generale della Società. Su proposta del Presidente il Consiglio puo' nominare, per coadiuvare il Presidente stesso, un assistente con il titolo di Direttore Generale, che puo' essere uno dei suoi membri o un mandatario scelto al di fuori del suo ambito, e che sarà in entrambi i casi una persona fisica.

III capoverso

In caso di impedimento temporaneo o di decesso del Presidente, il Consiglio d'amministrazione puo' delegare le funzioni di Presidente a un amministratore che rappresenta l'"Electricité de France". In caso di impedimento temporaneo la delega è conferita per una durata limitata ed è rinnovabile. In caso di decesso essa è valida sino all'elezione del nuovo Presidente.

Ultimo capoverso

Il Consiglio d'amministrazione puo' istituire, alle condizioni fissate dalla legge, un comitato incaricato di studiare i problemi che esso rinvia al suo esame. I membri di detto comitato possono ricevere, a tale titolo, un compenso speciale.

Articolo 28

(Sindaci)

Nomina e mansioniTesto attuale

L'Assemblea Generale nomina, per la durata e alle condizioni stabilite dalla legislazione vigente, uno o più sindaci, azionisti o no, incaricati di svolgere le mansioni assegnate loro da detta legislazione.

I sindaci sono rieleggibili.

Essi hanno il diritto, in caso di urgenza, di convocare l'Assemblea Generale.

Qualora l'Assemblea Generale abbia nominato più sindaci, uno di essi può, purchè soddisfi a tutte le condizioni richieste a tal fine dalle vigenti disposizioni di legge, agire da solo in caso di morte, dimissioni, rinuncia o impedimento dell'altro o degli altri sindaci.

I sindaci ricevono una retribuzione il cui importo, fissato dall'Assemblea Generale, rimane invariato sino a nuova decisione di quest'ultima.

Testo emendato

L'Assemblea generale nomina, per la durata e alle condizioni stabilite dalla legislazione vigente, almeno due sindaci revisori dei conti incaricati di svolgere le mansioni loro assegnate da detta legislazione.

I sindaci sono rieleggibili.

Essi hanno il diritto di convocare l'assemblea generale qualora il Consiglio d'amministrazione mancasse di farlo.

Uno o più sindaci revisori dei conti supplenti, destinati a sostituire i titolari in caso di decesso, di impedimento o di rifiuto, possono essere designati dall'assemblea generale ordinaria per un periodo uguale a quello del mandato dei sindaci titolari.

I sindaci ricevono una retribuzione il cui ammontare, fissato dall'assemblea generale, rimane invariato sino a nuova decisione di quest'ultima.

Articolo 29Convocazione delle assemblee generaliTesto attuale

Gli azionisti vengono convocati, ogni anno, in Assemblea Generale dal Consiglio di amministrazione, entro i primi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, nel giorno, ora e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea Generale puo', in caso d'urgenza, essere convocata in via straordinaria, sia dal Consiglio di amministrazione, sia dai sindaci. D'altra parte, il Consiglio deve, ad eccezione dei casi contemplati dall'articolo 41, convocare l'Assemblea Generale nel termine di un mese, quando ne è fatta domanda da azionisti che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 41, concernenti l'Assemblea straordinaria in cui non sia stato possibile raggiungere il quorum durante la prima riunione, le convocazioni dell'Assemblea Generale vengono effettuate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso pubblicato in uno dei giornali di annunci legati del luogo in cui si trova la sede sociale o mediante lettera raccomandata inviata a ciascuno degli azionisti. Il termine di convocazione puo'essere ridotto a otto giorni qualora si tratti di una convocazione straordinaria della assemblea ordinaria o di seconda convocazione.

Gli avvisi di convocazione debbono indicare per sommi capi l'oggetto della riunione.

Testo emendato

Le assemblee generali degli azionisti sono convocate dal Consiglio d'amministrazione.

Qualora il Consiglio d'amministrazione non vi provvedesse, esse possono essere convocate anche :

- 1) dai sindaci revisori dei conti;
- 2) da un mandatario designato per via giudiziaria a richiesta sia di qualunque interessato in caso di urgenza, sia di uno o più azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale;
- 3) dal liquidatore o dai liquidatori durante il periodo di liquidazione.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 41 concernenti le assemblee generali straordinarie tranne quelle riunite per la prima volta, le assemblee vengono convocate per mezzo di un avviso inserito almeno quindici giorni interi prima della data prevista per l'assemblea in un giornale abilitato a pubblicare gli annunci legali nel dipartimento della sede sociale, se si tratta della prima convocazione. Il termine è ridotto a sei giorni interi per le assemblee generali convocate per la seconda volta e per le assemblee prorogate.

Poichè tutte le azioni sono nominative, la pubblicazione dell'avviso prevista nel presente articolo puo' essere sostituita da una convocazione inviata ad ogni azionista per mezzo di lettera raccomandata, a spese della Società.

Qualora la convocazione avvenga mediante pubblicazione di avviso, gli azionisti detentori di titoli nominativi da almeno un mese alla data della convocazione dell'assemblea sono convocati a mezzo lettera ordinaria. A loro richiesta,

Articolo 29 (seguito)

Testo emendato

questi azionisti possono essere convocati mediante lettera raccomandata purchè facciano pervenire alla Società l'importo delle spese di raccomandazione.

Gli avvisi di convocazione devono indicare il giorno, l'ora, il luogo nonchè, per sommi capi, l'oggetto della riunione.

Articolo 30Condizioni di ammissioneTesto attuale

Gli azionisti, titolari di azioni da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, possono assistere a detta Assemblea senza formalità preliminari, ovvero possono farsi rappresentare.

Nessuno può rappresentare un azionista nell'assemblea se non è egli stesso membro di detta Assemblea o rappresentante legale di un membro dell'assemblea. Il nudo proprietario è validamente rappresentato dall'usufruttuario.

Le Società sono validamente rappresentate dal loro o da uno dei loro gerenti, dal loro Presidente Direttore Generale o dal loro Direttore Generale aggiunto, o da qualsiasi mandatario specificatamente abilitato a tal fine; non è necessario che detto rappresentante sia personalmente azionista della presente Società.

La forma dei poteri viene stabilita dal consiglio di amministrazione.

Testo emendato

Gli azionisti, titolari di azioni da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, possono assistere a detta Assemblea senza formalità preliminari, ovvero possono farsi rappresentare.

Il diritto di voto inerente all'azione, connesso col diritto di assistere all'assemblea generale appartiene all'usufruttuario nelle assemblee generali ordinarie e al nudo proprietario nelle assemblee generali straordinarie.

Nel caso di pegno, il diritto di voto continua ad appartenere al proprietario dei titoli.

I comproprietari indivisi d'azioni sono rappresentati alle assemblee da uno di loro o da un mandatario comune. Il caso di disaccordo il mandatario è designato dal presidente del Tribunale di Commercio che delibera in camera di consiglio a richiesta del comproprietario più diligente.

Un azionista può sempre farsi rappresentare alle assemblee dal coniuge o da un altro azionista.

Le Società sono validamente rappresentate dal loro o da uno dei loro gerenti, dal loro Presidente Direttore Generale o dal loro Direttore Generale aggiunto, o da qualsiasi mandatario specificatamente abilitato a tal fine; non è necessario che detto rappresentante sia personalmente azionista della presente Società.

Articolo 32Scrutinio dei votiTesto attuale

In qualsiasi Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) il diritto di voto inerente alle azioni è, senza altra limitazione, salvo quella posta dall'articolo 27 della legge 24 luglio 1867, proporzionale alla quota parte del capitale sociale che le azioni rappresentano rispettivamente, con un minimo di un voto per ogni azione.

Testo emendato

In qualsiasi assemblea generale (ordinaria e straordinaria) il diritto di voto inerente alle azioni è, senza altra limitazione salvo quella posta dall'articolo 82 della legge 24 luglio 1966, proporzionale alla quota parte del capitale sociale che le azioni rappresentano rispettivamente, con un minimo di un voto per ogni azione.

Articolo 33Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

(IV capoverso)

Testo attuale

Viene compilato un foglio di presenza che contiene i nomi e il domicilio degli azionisti presenti o rappresentati e indica il numero delle azioni possedute da ciascuno di essi. Tale foglio, debitamente firmato dagli azionisti presenti e dai mandatari degli azionisti che si sono fatti rappresentare e autenticato dall'Ufficio di Presidenza, viene depositato presso la sede sociale e deve essere comunicato a chiunque ne faccia richiesta.

Testo emendato

Il foglio di presenza alle assemblee deve contenere le seguenti informazioni :

- 1) cognome, nome abituale e domicilio di ogni azionista presente, numero di azioni di cui è titolare e numero di voti inerenti a queste azioni;
- 2) cognome, nome abituale e domicilio di ogni azionista rappresentato, numero delle azioni di cui è titolare e numero di voti inerenti a queste azioni;
- 3) cognome, nome abituale e domicilio di ogni mandatario, numero di azioni dei suoi mandanti e numero di voti inerenti a queste azioni.

L'Ufficio di presidenza dell'assemblea può allegare al foglio di presenza la procura su cui sono riportati il cognome, il nome abituale e il domicilio di ogni mandante, il numero di azioni di cui è titolare e il numero di voti inerenti a queste azioni. In questo caso l'Ufficio di presidenza dell'assemblea non è tenuto ad iscrivere sul foglio di presenza i dati relativi agli azionisti rappresentati, ma su detto foglio deve figurare il numero dei poteri ad esso annessi. Questi poteri dovranno essere comunicati alle stesse condizioni e contemporaneamente al foglio di presenza.

Il foglio di presenza, debitamente firmato dagli azionisti presenti e dai mandatari, è autenticato dall'Ufficio di presidenza dell'assemblea.

Articolo 34

Ordine del giorno

Testo attuale

L'ordine del giorno viene fissato dal Consiglio di amministrazione se esso ha proceduto alla convocazione, e dai sindaci se l'Assemblea è stata convocata da questi ultimi.

All'ordine del giorno figurano soltanto le proposte del Consiglio o dei sindaci e quelle di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria che siano state comunicate al Consiglio almeno sei giorni prima della convocazione e che siano firmate da tanti membri dell'Assemblea che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale.

Possono essere oggetto di deliberazioni soltanto gli argomenti che figurano all'ordine del giorno.

Testo emendato

L'ordine del giorno delle assemblee viene fissato dall'autore della convocazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 128 del decreto n° 67-236 del 23 marzo 1967.

Possono essere oggetto di deliberazioni soltanto gli argomenti che figurano all'ordine del giorno.

Articolo 35Processi verbaliTesto attuale

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale debbono risultare da processi verbali trascritti in un apposito registro e sottoscritti dai membri dell'Ufficio di Presidenza o almeno dalla maggioranza di essi.

Le copie o gli estratti di questi processi verbali da esibire in giudizio o altrove sono autenticati validamente da un amministratore.

Dopo lo scioglimento della Società e nel periodo della sua liquidazione queste copie o estratti vengono firmati dal o da uno dei liquidatori.

Testo emendato

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale debbono constare da processo verbale trascritto in un registro speciale, numerato e siglato, conservato presso la sede sociale. I processi verbali possono tuttavia essere redatti su fogli mobili, numerati e siglati senza soluzione di continuità, alle condizioni previste dall'articolo 85 del decreto n° 67-236 del 23 marzo 1967.

Il processo verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve indicare la data e il luogo della riunione, le modalità della convocazione, l'ordine del giorno, la composizione dell'Ufficio di presidenza, il numero di azioni partecipanti al voto e il quorum raggiunto, i documenti e le relazioni sottoposte all'assemblea, un riassunto dei dibattiti, il testo delle risoluzioni poste ai voti e il risultato delle votazioni. Esso è firmato dai membri dell'Ufficio di presidenza.

Le copie o gli estratti dei processi verbali sono autenticati dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o dal segretario dell'assemblea.

Dopo lo scioglimento della Società e nel periodo della sua liquidazione queste copie o estratti vengono firmati dal liquidatore o da uno dei liquidatori.

Articolo 37QuorumTesto attuale

Per deliberare validamente, l'Assemblea generale ordinaria (annuale o convocata in via straordinaria) deve essere composta di tanti azionisti che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale. Tale quorum è calcolato sul complesso delle azioni che formano il capitale sociale, escluse quelle private del diritto di voto in base a disposizioni legislative o regolamentari.

Qualora non venga raggiunto tale quorum del quarto, l'Assemblea generale viene riconvocata secondo la procedura indicata nell'articolo 29.

In questa seconda adunanza le deliberazioni sono valide quale che sia il numero di azioni rappresentate, ma possono riguardare soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima riunione.

Testo emendato

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga di questo termine per decisione giudiziaria.

Per deliberare validamente, l'assemblea generale ordinaria

Articolo 38

Maggioranza

Testo attuale

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti e rappresentati, che dispongono ciascuno di un numero di voti calcolato nel modo indicato nell'articolo 32.

Nello scrutinio non verrà tenuto conto dei voti degli azionisti che si astengono dalla votazione.

testo emendato

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi; nel caso di scrutinio non si tiene conto delle schede bianche.

Articolo 39

Poteri

Testo attuale

I capoverso

L'Assemblea Generale ordinaria (annuale o convocata in via straordinaria) ascolta la relazione del consiglio di amministrazione sugli affari sociali come pure le relazioni del o dei sindaci.

Ultimo capoverso

La deliberazione con cui vengono approvati il bilancio e i conti deve essere preceduta, a pena di nullità, dalle relazioni del o dei sindaci.

Testo emendato

I capoverso

L'assemblea generale ordinaria ascolta la relazione del Consiglio d'amministrazione sugli affari sociali, come pure le relazioni dei sindaci.

Ultimo capoverso

La deliberazione con cui vengono approvati il bilancio e i conti deve essere preceduta, a pena di nullità, dalle relazioni dei sindaci.

Articolo 40MaggioranzaTesto attuale

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale straordinaria sono prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti e rappresentati, che dispongono ciascuno di un numero di voti calcolato nel modo indicato nell'articolo 32. Le condizioni relative al quorum sono stabilite dall'articolo 41.

Testo emendato

Le deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Articolo 41Poteri - Quorum - Convocazioni

(capoversi I, II, XII, XIV e seguenti)

Testo attualeI capoverso

Salvo approvazione nelle forme previste dall'ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958 (art. 1, comma 2), l'Assemblea generale straordinaria puo', ma soltanto su iniziativa e proposta del consiglio di amministrazione, apportare allo statuto qualsiasi modificazione consentita dalle leggi sulle Società.

II capoverso (nell'enumerazione)

Essa puo', in particolare, senza che il seguente elenco abbia carattere tassativo :

.....

Il cambiamento di denominazione e il trasferimento della sede sociale in una qualsiasi località situata all'estero della città di Parigi;

.....

XII capoverso

L'Assemblea Generale straordinaria ha inoltre il compito di verificare i conferimenti in natura, nonché i vantaggi particolari.

Testo emendatoI capoverso

Salvo approvazione nelle forme previste dall'ordinanza n. 58-1137 del 28 novembre 1958 (art. 1, comma 2), l'assemblea generale straordinaria è la sola abilitata a modificare lo statuto in tutte le sue disposizioni. Tuttavia, essa potrà aumentare gli impegni degli azionisti soltanto all'unanimità, esclusi quelli risultanti da un raggruppamento di azioni effettuato regolarmente.

II capoverso (nell'enumerazione)

Essa puo' in particolare, senza che il seguente elenco abbia carattere limitativo :

.....

Il cambiamento di denominazione della Società e il trasferimento della sede sociale fuori di Parigi, ove è fissata, e dei dipartimenti limitrofi;

.....

XII capoverso

Per la verifica dei conferimenti in natura e dei vantaggi particolari l'assemblea generale, assimilata alle assemblee costitutive, delibera alle condizioni di quorum e di maggioranza previste per le assemblee generali straordinarie.

Articolo 41 (seguito 1)Testo attualeCapoverso XIV e seguenti

Qualora, a seguito di una prima convocazione, l'Assemblea non raggiunga la metà del capitale sociale, una nuova assemblea può essere convocata secondo la procedura prevista dallo Statuto e mediante due avvisi pubblicati, l'uno nel "Bulletin des annonces légales obligatoires" e, l'altro in un giornale di annunci legali del dipartimento del luogo in cui si trova la sede sociale. Tale convocazione riproduce l'ordine del giorno, la data e il risultato della precedente Assemblea. La seconda Assemblea può aver luogo al più presto dieci giorni dopo la pubblicazione dell'ultimo avviso. Essa delibera validamente se è composta di tanti azionisti che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale.

Qualora in questa seconda Assemblea non venga raggiunto il terzo del capitale sociale, può esserne convocata una terza mediante avviso pubblicato nel "Bulletin des annonces légales obligatoires" e in un giornale di annunci legali del dipartimento del luogo in cui si trova la sede sociale, come pure mediante due avvisi pubblicati, ad una settimana di intervallo, in un quotidiano di informazione edito o divulgato nel dipartimento del luogo in cui si trova la sede sociale; questi due ultimi avvisi possono essere sostituiti da una lettera raccomandata inviata a tutti gli azionisti. Gli avvisi e la lettera raccomandata debbono riprodurre l'ordine del giorno, le date e i risultati delle precedenti assemblee. La terza assemblea può aver luogo al più presto dieci giorni dopo la pubblicazione dell'ultimo avviso o l'invio della lettera raccomandata. Essa delibera validamente soltanto nel caso in cui sia rappresentato almeno il quarto del capitale sociale.

Testo emendatoCapoverso XIV e seguenti

L'assemblea generale straordinaria può deliberare validamente in prima convocazione solo se gli azionisti presenti o rappresentati posseggono insieme almeno la metà delle azioni che hanno diritto al voto.

Se questa condizione non è soddisfatta l'assemblea generale viene riconvocata secondo la procedura ed entro i termini stabiliti dall'articolo 29 dello statuto. In seconda convocazione l'assemblea può deliberare validamente solo se gli azionisti presenti o rappresentati posseggono insieme almeno il quarto delle azioni che hanno diritto al voto; ma le deliberazioni vertono soltanto sulle questioni figuranti all'ordine del giorno della prima assemblea.

Se quest'ultimo quorum non viene raggiunto, la seconda assemblea può essere rinviata, secondo la procedura ed entro i termini stabiliti dall'articolo 29 dello statuto, ad una data posteriore tutt'al più di due mesi a quella per la quale era stata convocata. In terza convocazione, l'assemblea può deliberare validamente solo se gli azionisti presenti o rappresentati posseggono insieme almeno il quarto delle azioni che hanno diritto al voto; ma le deliberazioni vertono soltanto sulle questioni figuranti all'ordine del giorno della prima assemblea.

L'assemblea delibera in tutti i casi alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi; nel caso di scrutinio non si tiene conto delle schede bianche.

In deroga alle norme sopra fissate l'assemblea generale riunita per decidere su una proposta di aumento del capitale sociale per incorporazione di riserve, utili o premi di emissione delibera alle condizioni di quorum e di maggioranza previste per le assemblee generali ordinarie.

Articolo 41 (seguito 2)Testo attuale

Qualora non venga raggiunto tale quorum, la terza assemblea puo' essere prorogata ad una data ulteriore, ma non oltre due mesi dal giorno nel quale è stata convocata. La convocazione e la riunione dell'assemblea prorogata hanno luogo nelle forme sopra descritte e per deliberare validamente è necessario che tale assemblea sia composta di tanti azionisti che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale.

In tutte le assemblee previste dal presente articolo il quorum viene calcolato nel modo indicato nell'articolo 37.

Il testo delle risoluzioni proposte deve essere tenuto a disposizione degli azionisti, presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data di adunanza della prima assemblea.

Articolo 43Titolo attualeInventarioTesto attuale

Ogni anno viene redatto, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, un inventario contenente l'indicazione delle attività e delle passività della Società. In tale inventario i vari elementi dell'attivo sociale subiscono gli ammortamenti ritenuti opportuni dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio redige inoltre un conto perdite e profitti e un bilancio e presenta agli azionisti una relazione sull'andamento della Società durante l'esercizio trascorso.

L'inventario, il bilancio e il conto perdite e profitti vengono messi a disposizione dei sindaci al più tardi quaranta giorni prima dell'Assemblea Generale. Essi vengono presentati a tale Assemblea.

Ogni azionista ha il diritto di esercitare, alle condizioni stabilite dall'articolo 35 della legge 24 luglio 1867, il diritto di comunicazione riconosciutogli da tale articolo.

Titolo emendatoConti socialiTesto emendato

Il Consiglio d'amministrazione redige ogni anno, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, un inventario contenente l'indicazione delle attività e delle passività della Società.

Il Consiglio d'amministrazione redige inoltre il conto generale di esercizio, il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio consuntivo e presenta agli azionisti una relazione sull'andamento della Società durante l'esercizio trascorso.

Anche nel caso di inesistenza o di insufficienza di utili, si procede agli ammortamenti e agli accantonamenti necessari perché il bilancio sia sincero.

I documenti menzionati nel presente articolo vengono messi a disposizione dei sindaci revisori dei conti al più tardi 45 giorni prima dell'assemblea generale.

Ad ogni azionista è riconosciuto il diritto di comunicazione dei titoli e documenti menzionati nelle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Articolo 44Ripartizione degli utiliTesto attualeII capoverso

Da tali utili netti vengono dedotti :

1. il 5 % per costituire il fondo di riserva

Ultimo capoverso

Per la determinazione della percentuale del Consiglio di amministrazione, viene tenuto conto delle somme distribuite e incorporate nel capitale mediante deduzione dagli utili di esercizi anteriori, messi precedentemente in riserva o riportati a nuovo, tutto cio' conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Testo emendatoII capoverso

Da tali utili netti, eventualmente diminuiti sino alla concorrenza delle perdite precedenti, vengono dedotti :

1. il 5 % per costituire il fondo di riserva

Ultimo capoverso

Per la determinazione della percentuale del Consiglio di amministrazione viene tenuto conto delle somme distribuite, che sono prelevate sulle riserve di cui spetta all'assemblea generale disporre.

Articolo 45Perdita dei tre quarti del capitale socialeTesto attuale

In caso di perdita dei tre quarti del capitale sociale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea Generale straordinaria degli azionisti per deliberare circa l'opportunità di continuare la Società o di procedere al suo scioglimento. L'Assemblea Generale, per deliberare validamente, deve soddisfare alle condizioni stabilite dagli articoli 31, 32, 40 e 41.

La decisione dell'Assemblea Generale viene in ogni caso pubblicata.

Testo emendato

In caso di perdita dei tre quarti del capitale sociale, il Consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare, entro quattro mesi dall'approvazione dei conti dai quali è emersa tale perdita, l'assemblea generale straordinaria per decidere sull'opportunità di uno scioglimento anticipato della Società.

Se non è pronunciato lo scioglimento il capitale deve essere immediatamente ridotto di un importo uguale alla perdita constatata, fatte salve le disposizioni di legge relative al capitale minimo delle società per azioni.

In entrambi i casi la decisione dell'assemblea deve essere pubblicata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione in vigore.

Nel caso in cui l'assemblea generale non si riunisca, come nel caso in cui questa assemblea non abbia potuto deliberare validamente in ultima convocazione, chiunque abbia interesse può chiedere per via giudiziaria lo scioglimento della società.

Articolo 46Liquidazione della SocietàTesto attualePenultimo capoverso

I liquidatori hanno il compito di realizzare, anche con trattativa privata, tutto l'attivo della Società e di estinguere il passivo. Salvo le restrizioni che possono essere apportate dall'Assemblea Generale, essi hanno a tale scopo, unicamente in virtù della loro qualifica, i poteri più ampi, ivi compresi quello di negoziare, transigere, compromettere, conferire tutte le garanzie, anche ipotecarie, autorizzare qualsiasi rinuncia anche a misure cautelari, con o senza pagamento. Inoltre essi hanno il potere, in virtù di una deliberazione dell'Assemblea Generale straordinaria, di trasferire ad un'altra Società tutti o parte dei beni, diritti e obbligazioni della Società disciolta, ovvero di consentire la cessione di detti beni, diritti e obbligazioni ad una Società o a qualsiasi altra persona.

Testo emendatoPenultimo capoverso

I liquidatori hanno il compito di realizzare, anche con trattativa privata, tutto l'attivo della Società e di estinguere il passivo. Salvo le restrizioni che possono essere apportate dall'assemblea generale, essi hanno a tale scopo, unicamente in virtù della loro qualifica, i poteri più ampi, ivi compresi quelli di negoziare, transigere, compromettere, conferire tutte le garanzie, anche ipotecarie, autorizzare qualsiasi rinuncia anche a misure cautelari, con o senza pagamento. Inoltre essi hanno il potere, in virtù di una deliberazione dell'assemblea generale straordinaria, di trasferire ad un'altra Società tutti o parte dei beni, diritti e obbligazioni della Società disciolta ovvero di consentire la cessione di detti beni, diritti e obbligazioni ad una Società o a qualsiasi altra persona, fatte salve le disposizioni degli articoli 394, 395, 396 della legge 24 luglio 1966.

TITOLO IXDisposizioni transitorieArticolo 49Testo attuale

.....

- le modificazioni al presente statuto non potranno entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio dell'Euratom, conformemente all'articolo 50 del Trattato;
- in virtù dell'articolo 171, paragrafo 3 del Trattato, i conti perdite e profitti e i bilanci della presente società relativi ad ogni esercizio trascorso saranno comunicati, nel mese successivo alla loro approvazione da parte dell'Assemblea generale della Società, dal Consiglio di amministrazione alla Commissione dell'Euratom, affinché quest'ultima possa trasmetterli al Consiglio e all'Assemblea Parlamentare. Le previsioni delle entrate e delle uscite saranno comunicate secondo la stessa procedura al più tardi un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale.

.....

Testo emendato

.....

- le modificazioni al presente statuto potranno entrare in vigore soltanto dopo approvazione del Consiglio delle Comunità Europee;
- in virtù dell'articolo 171, paragrafo 3 del Trattato, i conti perdite e profitti e i bilanci della presente Società relativi ad ogni esercizio trascorso saranno comunicati, nel mese successivo alla loro approvazione da parte dell'Assemblea generale della Società, dal Consiglio d'amministrazione alla Commissione delle Comunità europee, affinché quest'ultima possa trasmetterli al Consiglio e al Parlamento delle Comunità europee. Le previsioni delle entrate e delle uscite saranno comunicate secondo la stessa procedura al più tardi un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale.

.....